



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza n. 26

del 19 marzo 2020

OGGETTO: ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "coronavirus".

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO che in tale contesto s'imponga l'assunzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

PRESO ATTO che il richiamato D.P.C.M. 8 marzo 2020 all'art. 1 dispone di " ... evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

PRESO ATTO che la ratio che sta a fondamento dei provvedimenti sin qui adottati dagli Organi di governo risulta chiaramente funzionale alla realizzazione di una compiuta azione di prevenzione utile ad evitare specifiche situazioni di sovraffollamento, ovvero di accesso non regolato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, tali da non consentire di assicurare il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro disposta alla lettera d) dell'Allegato 1) al D.P.C.M. 8 marzo 2020, nonché gli spostamenti sul territorio se non per casi di assoluta necessità;

VALUTATA l'esigenza, pertanto, di intervenire a determinare ulteriori misure di carattere straordinario destinate a regolare peculiari fattispecie e comunque finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1) A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 5 aprile 2020, il divieto di esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante disposto dall'art. 12 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 dell'1.08.1997 limitatamente al centro urbano è esteso a tutto il territorio comunale, atteso che tale forma di esercizio dell'attività, per le caratteristiche organizzative e strutturali intrinseche dell'attività medesima e per le caratteristiche proprie della rete viaria e delle aree pubbliche del territorio comunali, appare inidonea ad evitare assembramenti di persone in prossimità dei siti di vendita, ovvero il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, nonché ad assicurare efficacemente le altre misure d'igiene e di prevenzione necessarie.
- 2) A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 5 aprile 2020, salve nuove disposizioni, nella giornata della domenica restano chiuse al pubblico, in tutto il territorio comunale, le attività commerciali di cui all'allegato 1) del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, impregiudicato l'obbligo dei gestori di assicurare l'accesso dell'utenza con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse.
- 3) La presente ordinanza è pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica agli interessati, a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Sig. Prefetto di Messina e alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.
- 4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Si invita la cittadinanza, ove possibile, ad approvvigionarsi dei prodotti alimentari e degli altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si svolge l'attività lavorativa.

AVVERTE

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Sede Municipale, li 19 marzo 2020

IL SINDACO
Dr. Roberto Maria